

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Continuità dei rapporti giuridici e pubblicità della trasformazione in società di capitali (artt. 2498, 2499, 2500)

L'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione

La trasformazione può aversi anche in pendenza di procedure concorsuali

La trasformazione in società di capitali deve risultare da atto pubblico (controllo di legittimità del notaio), contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato

Con tale iscrizione la trasformazione produce i suoi effetti

Eseguita la pubblicità l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata

Trasformazione di società di persone in società di capitali
(artt. 2500-ter, 2500-quater)

Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinato secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso

Al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso

Il capitale della società risultante dalla trasformazione è determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo

Ciò deve risultare da una relazione di stima redatta da un esperto designato dal tribunale *ex art.* 2343


Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionali alla sua partecipazione

Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla partecipazione che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci, ovvero in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità

In tal caso le partecipazioni degli altri soci si riducono proporzionalmente

La trasformazione non libera i soci illimitatamente responsabili dalla responsabilità per le obbligazioni anteriori all'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal terzo comma dell'art. 2500, salvo il consenso dei creditori

Il consenso si presume se, comunicata ai creditori la delibera di trasformazione per raccomandata – o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento – non lo hanno espressamente negato nei 60 gg. dalla comunicazione



Trasformazione eterogenea in società di capitali e opposizione dei creditori (art. 2500-*octies*, 2500-*novies*)

In deroga all'art. 2500 (efficacia dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari), gli effetti della trasformazione eterogenea si hanno solo decorsi 60 gg. dall'ultimo di tali adempimenti, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno ancora acconsentito. Nel suddetto termine i creditori possono fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445, in base al quale se il tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, oppure la società presta garanzia, può autorizzare l'esecuzione

I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda possono trasformarsi in società di capitali

Le associazioni riconosciute possono trasformarsi in società di capitali

La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente

La deliberazione deve essere assunta:

- nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;
- nelle società consortili con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato;
- nelle comunioni di aziende all'unanimità


La delibera deve essere assunta: con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato


Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'art. 31


Tale trasformazione:


- può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge;
- non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi









(segue)

Opposizione dei creditori
(art. 2503)

La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese dell'ultima delibera delle società partecipanti


Entro tale termine, ciascun creditore anteriore alla pubblicazione del progetto di fusione può proporre opposizione alla fusione, salvo che:


→ consti il consenso dei creditori anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione;


→ consti il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso;

→ consti il deposito delle somme corrispondenti presso una banca;

→ la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-*sexies* sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti non rende necessarie garanzie a tutela dei creditori







**Effetti della
scissione**
(art. 2506-*quater*)

- La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie;
- può essere stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di nuove società;
- per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-*ter*, nn. 5 (azioni o quote che partecipano agli utili) e 6 (operazioni imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione) possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto comma dell'art. 2504-*bis*

Qualunque delle società beneficiarie può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa

Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico